

COMUNE DI BELLINO

Provincia di Cuneo

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

IPPOLITO Dr. Adriano



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 23.12.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Bellino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 23.12.2020

L'ORGANO DI REVISIONE
IPPOLETO DI ADRIANO



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	Errore. Il segnalibro non è definito. 8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	9
Previsioni di cassa	10
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	12
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	14
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale.....	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	23
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	23
Sanzioni amministrative da codice della strada	24
Proventi dei beni dell'ente.....	25
Proventi dei servizi pubblici	25
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	25
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	26
Spese di personale	26
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	28
Spese per acquisto beni e servizi	28
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	29
Fondo di riserva di competenza.....	30

Fondi per spese potenziali	31
Fondo di riserva di cassa	32
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	32
ORGANISMI PARTECIPATI.....	33
SPESE IN CONTO CAPITALE	34
INDEBITAMENTO	36
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	37
CONCLUSIONI.....	38

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto IPPOLITO Dr. Adriano, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 21 del 27.11.2017;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 23.12.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 16.11.2020 con delibera n. 69, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 16.11.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Bellino registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 101abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Il termine di approvazione alla data di stesura del presente documento è fissato dall'articolo 106 del DL 34/2020 al 31 gennaio 2021.



L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 7 del 22.05.2020 il rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale in data 24.04.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	316.659,69
di cui:	
a) Fondi vincolati	26.482,10
b) Fondi accantonati	579,92
c) Fondi destinati ad investimento	1.691,11
d) Fondi liberi	287.906,56
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	316.659,69



Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili e pertanto, non è stato creato il fondo nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa			
	2018	2019	2020
Disponibilità:	188.567,02	198.228,00	75.000,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

Qualora il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, in quanto non dispone di giacenza di cassa vincolata.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente, non si trova in disavanzo nell'esercizio 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI DELL'ANNO		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	10929,20	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	115218,24	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	198228,00	75000,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.341,22	previsione di competenza previsione di cassa	156.916,32 178.156,92	152.940,00 185.281,22	150.640,00	150.140,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	6.914,00	previsione di competenza previsione di cassa	56.792,67 61.286,89	43.069,58 49.983,58	43.069,58	34.197,58
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	26.827,61	previsione di competenza previsione di cassa	92.007,25 115.502,57	96.228,04 123.055,65	94.728,04	94.228,04
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	372.657,67	previsione di competenza previsione di cassa	1.142.788,84 1.306.974,81	978.597,20 1.351.254,87	138.597,20	138.597,20
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.700,00 70.700,00	70.700,00 70.700,00	70.700,00	70.700,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	34.775,43	previsione di competenza previsione di cassa	271.250,00 271.250,00	260.300,00 295.075,43	260.300,00	260.300,00
	TOTALE TITOLI	473.515,93	previsione di competenza previsione di cassa	1.790.455,08 2.003.871,19	1.601.834,82 2.075.350,75	758.034,82	748.162,82
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	473515,93	previsione di competenza previsione di cassa	1916602,52 2202099,19	1601834,82 2150350,75	758034,82	748162,82



DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	66.580,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	319.236,21 (0,00) 380.106,02	287.908,22 0,00 348.780,36	283.931,29 0,00 (0,00)	273.875,13 0,00 (0,00)
SPESE IN CONTO CAPITALE	165.542,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.248.507,08 (0,00) 1.262.182,89	978.597,20 0,00 1.144.139,53	138.597,20 0,00 (0,00)	138.597,20 0,00 (0,00)
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) 0,00	0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.909,23 (0,00) 6.909,23	4.329,40 0,00 4.329,40	4.506,33 0,00 (0,00)	4.690,49 0,00 (0,00)
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	70.700,00 (0,00) 70.700,00	70.700,00 0,00 70.700,00	70.700,00 0,00 (0,00)	70.700,00 0,00 (0,00)
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	52.231,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	271.250,00 (0,00) 279.228,40	260.300,00 0,00 312.531,27	260.300,00 0,00 (0,00)	260.300,00 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI	284.353,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.916.602,52 0,00 1.999.126,54	1.601.834,82 0,00 1.880.480,56	758.034,82 0,00 0,00	748.162,82 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.353,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.916.602,52 0,00 1.999.126,54	1.601.834,82 0,00 1.880.480,56	758.034,82 0,00 0,00	748.162,82 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

L'Ente non si trova né in disavanzo, né in avanzo tecnico.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.



La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Non sono iscritte, per l'esercizio 2021, poste relative al Fondo pluriennale vincolato in entrata.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	75.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	185.281,22
2	Trasferimenti correnti	49.983,58
3	Entrate extratributarie	123.055,65
4	Entrate in conto capitale	1.351.254,87
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.700,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	295.075,43
TOTALE TITOLI		2.075.350,75
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.150.350,75

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	348.780,36
2	Spese in conto capitale	1.144.139,53
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	4.329,40
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	70.700,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	312.531,27
TOTALE TITOLI		1.880.480,56
SALDO DI CASSA		269.870,19

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.



L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 è stato stimato in € 75.000,00 di cui non è prevista cassa vincolata.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
Titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	198.228,00	75.000,00	273.228,00	75.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	178.156,92	185.281,22	363.438,14	185.281,22
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	61.286,89	49.983,58	111.270,47	49.983,58
3	<i>Entrate extratributarie</i>	115.502,57	123.055,65	238.558,22	123.055,65
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.306.974,81	1.351.254,87	2.658.229,68	1.351.254,87
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	70.700,00	70.700,00	141.400,00	70.700,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	271.250,00	295.075,43	566.325,43	295.075,43
	TOTALE TITOLI	2.003.871,19	2.075.350,75	4.079.221,94	2.075.350,75
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.202.099,19	2.150.350,75	4.352.449,94	2.150.350,75

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
Titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	380.106,02	348.780,36	728.886,38	348.780,36
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	126.218.289,00	1.144.139,53	127.362.428,53	1.144.139,53
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	6.909,23	4.329,40	11.238,63	4.329,40
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	70.700,00	70.700,00	141.400,00	70.700,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>		-	0,00	312.531,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.676.004,25	1.567.949,29	128.243.953,54	1.880.480,56
	SALDO DI CASSA				269.870,19

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.



Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	75.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	292.237,62 0,00	288.437,62 0,00	278.565,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	287.908,22	283.931,29	273.875,13
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		3.248,10	1.841,05	1.434,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	4.329,40 0,00 0,00	4.506,33 0,00 0,00	4.690,49 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	978.597,20	138.597,20	138.597,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	978.597,20 0,00	138.597,20 0,00	138.597,20 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.



Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" del provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.



- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
Totale	3.500,00	3.500,00	3.500,00



La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*



9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\})$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.



9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.



- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP 2021/2023 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale in data 24.11.2020 e sulla nota di aggiornamento approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16.11.2020 viene espresso parere favorevole in questa sede attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è da redigere conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018

L'Ente non provvede alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza di acquisti di forniture e servizi.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale in data 13.11.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16.11.2020 si è proceduto alla ricognizione dei singoli beni immobiliari ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e suscettibili di valorizzazione o dismissione, dando atto che le risultanze di tale ricognizione sono negative.

Tale ricognizione è stata inserita nel DUP 2021/2023.



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Ente non applica l'addizionale all'IRPEF.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	37.800,00	39.800,00	38.000,00	38.000,00
Totale	37.800,00	39.800,00	38.000,00	38.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	33.915,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Totale	33.915,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, un aumento in considerazione dei nuovi PEF da adottare a seguito delle deliberazioni ARERA.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.



L'Ente entro il 31/12/2020 approva il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Altri Tributi Comunali

L'Ente oltre all'IMU e alla TARI, non ha istituito altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU	10.800,00	10.800,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TASI	5.773,32	5.773,32	1.000,00	1.000,00	500,00	
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI			500,00	200,00	500,00	500,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	16.573,32	16.573,32	3.500,00	3.200,00	2.000,00	1.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:



Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	4.500,00	0,00	4.500,00
2020 (assestato o rendiconto)	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	2.000,00	0,00	2.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 109 c.2 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") convertito in legge n.27 del 24/4/2020 ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 31 c.4-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n-380/2001.

E' in discussione nella legge di bilancio 2021 la stessa previsione anche per l'esercizio 2021.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

L'Ente non ha previsto proventi da sanzioni amministrative in quanto non dispone di personale con qualifica di vigile.



Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	338,04	338,04	338,04
Altri – Concessione Pascoli	13.800,00	13.800,00	13.800,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	14.138,04	14.138,04	14.138,04
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Nel calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non sono state rilevate somme da accantonare in tale fondo, in quanto tali proventi sono sempre stati incassati dall'Ente.

Proventi dei servizi pubblici

L'Ente non percepisce proventi da servizi pubblici.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ancora non ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale.

Si procedere a tale specifico adempimento entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 fissato dalle disposizioni di legge nazionali ovvero entro il 31.01.2021, così come stabilito dall'art. 106 co. 3 bis del DL 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 N. 77.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	101.436,00	96.000,00	95.000,00	94.300,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.046,72	8.760,00	8.760,00	8.760,00
103	Acquisto di beni e servizi	161.771,05	141.385,00	140.268,35	140.352,58
104	Trasferimenti correnti	29.403,07	24.048,10	23.771,80	14.922,62
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.196,17	907,02	730,09	545,93
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	600,00	600,00	600,00	600,00
110	Altre spese correnti	16.783,20	16.208,10	14.801,05	14.394,00
	Totale	319.236,21	287.908,22	283.931,29	273.875,13

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 104.475,42, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno;

La consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, è rappresentata da n. 1 dipendente in servizio da un personale di altra PA con incarico ex art. 1 co. 557 L. 311/2004 e da un segretario a scavalco. Le criticità in ambito del personale sono del tutto evidenti e si può senz'altro attestare che l'attuale situazione è costantemente "emergenziale" con impossibilità di garantire il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e gli adempimenti tecnici con difficoltà anche ad assicurare l'ordinaria amministrazione. D'altra parte il tetto di spesa del personale, riferito al 2008, risulta molto limitativo rispetto alle esigenze del Comune e non sempre è possibile assicurarne il rispetto sia in relazione alla circostanza che in passato la spesa relativa al segretario non era stata assoggettata a tale computo sia per l'esigenza di dotarsi di un supporto tecnico e di un supporto amministrativo, ricorrendo al personale di altra P.A., per garantire un minimo di funzionalità degli uffici.

Per quanto riguarda il limite per spesa a tempo determinato (da riferirsi al 2009) si ribadisce l'essenzialità dei servizi, il pensionamento di un dipendente con decorrenza luglio 2016 per cui è venuta meno un'intera persona a tempo indeterminato e la maggiore attività di supporto mediante personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 non comporta in realtà incremento di spesa di personale inoltre, si fa riferimento a quanto previsto dalla Sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/2018:



la pronuncia riguarda l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 nell'ipotesi in cui un ente locale di piccole dimensioni abbia fatto ricorso a personale a tempo determinato nel 2009, o nel triennio 2007-2009, per importi di modesta entità non suscettibili di costituire un idoneo e attuale parametro a fini assunzionali. La Corte dei Conti stabilisce l'obbligo di contenere nel tempo la spesa di personale e, contemporaneamente, di tenere in debito conto la struttura ridotta di piccoli enti e la necessità di "modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità dei servizi essenziali" (cfr Delibera 11/2012/QMIG). Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, se di modeste dimensioni, possono contare su esigue risorse umane a disposizione e risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. In tal caso la nuova soglia di spesa costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;*
 - 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;*
 - 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.*
- Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.*

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DL 34/2019, si colloca nella fascia con incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, giusta DGC n. 54 del 19.10.2020 e giusto parere del sottoscritto del 16.10.2020.



L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	99.088,05	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Spese macroaggregato 103	798,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	5.124,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale spese di personale (A)	105.010,35	111.000,00	111.000,00	111.000,00
(-) Componenti escluse (B)	534,93	13.146,02	13.146,02	13.146,02
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	104.475,42	97.853,98	97.853,98	97.853,98
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa dell'anno 2008 (per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 104.475,42

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Ai sensi dell'art. 21-bis, co. 2 del D.L. 24.04.2017 n. 50, a decorrere dall'esercizio 2018, le limitazioni di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 non si applicano ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della L. 24.12.2012 n. 243.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- ✓ i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- ✓ i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- ✓ il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- ✓ i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- ✓ i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)



- ✓ l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- ✓ i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- ✓ l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Come previsto dall'art. 107 bis del DI 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	152.940,00	3.248,10	3.248,10	0,00	2,12%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	43.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	96.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	978.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.270.834,82	3.248,10	3.248,10	0,00	0,26%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	292.237,62	3.248,10	3.248,10	0,00	1,11%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	978.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	150.640,00	1.841,05	1.841,05	0,00	1,22%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	43.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	94.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	138.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	427.034,82	1.841,05	1.841,05	0,00	0,43%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	288.437,62	1.841,05	1.841,05	0,00	0,64%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	138.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	150.140,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,96%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	34.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	94.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	138.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	417.162,82	1.434,00	1.434,00	0,00	0,34%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	278.565,62	1.434,00	1.434,00	0,00	0,51%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	138.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 1.500,00 pari allo 0,52% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 1.500,00 pari allo 0,53% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 1.500,00 pari allo 0,55% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.



Fondi per spese potenziali

Non è stato previsto lo stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, in quanto non si è a conoscenza di eventuali rischi.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	960,00	960,00	960,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	960,00	960,00	960,00

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2019
Fondo rischi contenzioso	0
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (Indennità di Fine Mandato)	408,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	171,92
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.



ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Nel corso del 2016 l'ente ha provveduto ad esternalizzare il servizio idrico integrato.

L'esternalizzazione del servizio idrico integrato ha costituito atto necessitato.

L'esternalizzazione non ha comportato trasferimento di risorse umane.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2021-2023:

- ✓ organismo: ACDA (servizio idrico integrato): l'esternalizzazione non comporta oneri in quanto il servizio si autofinanzia con le tariffe.

Per i bilanci d'esercizio e ogni altra informazione, si rinvia al sito web www.acda.it dell'organismo partecipato.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019 che sono pubblicati sul sito internet dell'Ente e tali bilanci non presentavano perdite.

Accantonamento a copertura di perdite

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2020, non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato (DCC n. 11 del 24.04.2017), entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 31 dicembre 2017; a tal riguardo, si precisa che non sono state individuate società da dismettere.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente provvederà, entro il 31.12.2020, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

L'Ente non sostiene spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	978.597,20	138.597,20	138.597,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	978.597,20 0,00	138.597,20 0,00	138.597,20 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00



Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire i beni con contratto di locazione finanziaria:

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.



INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Ente, non intende attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	36.993,72	30.399,34	23.490,11	19.160,71	14.654,38
Nuovi prestiti (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	6.594,38	6.909,23	4.329,40	4.506,33	4.690,49
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	30.399,34	23.490,11	19.160,71	14.654,38	9.963,89
Nr. Abitanti al 31/12	101	98	98	98	98
Debito medio per abitante	300,98	239,70	195,52	149,53	101,67

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.511,02	1.196,17	907,02	730,09	545,93
Quota capitale	6.549,38	6.909,23	4.329,40	4.506,33	4.690,49
Totale fine anno	8.060,40	8.105,40	5.236,42	5.236,42	5.236,42

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	1.511,02	1.196,17	907,02	730,09	545,96
entrate correnti	300.349,55	283.166,83	284.743,84	259.376,24	292.237,62
% su entrate correnti	0,50%	0,42%	0,32%	0,28%	0,19%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato necessario costituire accantonamenti.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti finanziamenti.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020. L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.



d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
 - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
IPPOBITO Dr. Adriano

